

Pagine Informative

SALDI 2012

- [Saldi – norme generali](#)
- [E' utile sapere che...](#)
- [le sanzioni](#)

norme generali

Periodo: nella Regione Toscana e nel Comune di Firenze i saldi per l'anno 2012 possono essere effettuati nel periodo compreso fra il 5 gennaio ed il 5 marzo e dal 7 luglio fino al 5 settembre.

Modalità : possono essere messe a saldo "tutte le merci a carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono vendute entro un certo periodo. Le merci a saldo devono essere separate dalle merci non a saldo.

Pubblicità dei prezzi : sulle merci messe a saldo deve essere indicato il prezzo pieno, la percentuale di sconto ed il prezzo finale.

è utile sapere che ...

Alle vendite a saldo si applicano tutte le norme previste per la vendita delle merci a prezzo pieno, quindi le norme del codice civile e correlate, che prevedono l'obbligo della sostituzione di merci difettate, la garanzia, ecc..

Non è quindi ammissibile la dicitura "non si cambia la merce a saldo" se non riferita ai casi in cui questa facoltà spetta comunque all'esercente, ovvero nei casi in cui il cambio è determinato da ripensamenti dell'acquirente e non da difetti del prodotto (*).

E' bene inoltre ricordare che non esiste il diritto di recesso per gli acquisti fatti in un esercizio commerciale, per cui, anche in questo caso, se si è sbagliata la taglia o si è semplicemente cambiato idea, è solo la disponibilità del commerciante che può ovviare al problema.

Anche l'obbligo di far provare i capi di abbigliamento non deriva da norme di Legge, anche se appare evidente che, senza prova, il cliente non acquista.....!

Durante il periodo dei saldi devono essere accettati i pagamenti con carta di credito, bancomat ed altri mezzi analoghi, in tutti gli esercizi che normalmente accettano tali mezzi di pagamento ed espongono il relativo "logo"; ad esempio, non è lecita la dicitura "sulle merci a saldo non viene accettata la carta di credito" e simili.

Per questo comportamento non è prevista sanzione ma deve essere comunicato il fatto al gestore della carta, che provvederà in proprio a diffidare l'attività.

Conservare sempre lo **scontrino** è il documento che consente l'esercizio di ogni diritto.

(*). Per la propria tutela ed opportuna conoscenza, è importante aver ben chiaro che i "difetti del prodotto" che il consumatore ha diritto di contestare all'esercente, sono esclusivamente i difetti "**occulti**", ovvero quelli non palesemente riconoscibili a chiunque e/o non dichiarati dal venditore (Es. un oggetto venduto a prezzo ribassato perché per esso è indicato un difetto, non può essere oggetto di contestazione per quel medesimo difetto !!!)



le sanzioni previste

Tutte le casistiche di mancato rispetto delle regole relative ai saldi, sono sanzionate a norma della Legge Regionale 7/2/2005 n. 28 in particolare:

| violazione | minimo € | massimo € | pagamento € |
|--|-----------------|------------------|--------------------|
| Effettuava la vendita di fine stagione (saldi) al di fuori del periodo consentito | 500,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Non apponeva sui capi a saldo il prescritto cartellino del prezzo con indicato il prezzo pieno, la percentuale di sconto ed il prezzo finale | 500,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Non distingueva le merci a saldo da quelle in vendita a condizioni ordinarie | 500,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |



Il Coordinatore d'Area
(Antonio Cianchi)